


COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
Provincia di Salerno



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

RELAZIONE	
ELABORATO Z.1	Tecnico competente in acustica ambientale <i>Ing. Valentina Villari</i> (Regione Campania Decreto dirigenziale n.18 del 22.09.2015) Responsabile unico del procedimento <i>Ing. Alessia Ciancio</i>
	Sindaco <i>Dott. Michele Volzone</i>
Maggio 2021	<i>Determina atto n. 22 del 22/11/2020 CIG. Z5F2F72AAB</i>

Sommario

1. PREMESSA	3
2. INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. COMPETENZE COMUNALI	9
4. IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	10
5. CRITERI GENERALI E METODOLOGIA UTILIZZATA	11
6. METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI	13
6.1 Unità territoriali di riferimento	13
6.2 Classe I - Aree particolarmente protette.	13
6.3 Classi V, VI - Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali.	14
6.4 Classi II, III, IV, - Aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e ad intensa attività umana.	14
7. CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA	15
7.1 Classificazione della rete ferroviaria.	15
7.2 Classificazione della rete stradale.	15
8. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO	16
9. CONCLUSIONI	18

1. Premessa

La sottoscritta Valentina Villari iscritta nell'elenco della Regione Campania dei tecnici competenti in acustica, è stato incaricato, con determina atto n. 22 del 22/11/2020 CIG. Z5F2F72AAB, di redigere la presente relazione per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica relativa al PUC del Comune di Olevano Sul Tusciano (SA).

2. Introduzione e Riferimenti Normativi

Il rumore ambientale è definito come vero e proprio problema sociale, soprattutto nei grossi centri urbani.

Le molteplici sorgenti di rumore presenti possono verosimilmente essere raggruppate in tre categorie, per le quali le misure e le valutazioni necessarie sono concettualmente diverse per i tre casi:

- rumore da traffico veicolare, ferroviario ed aereo;
- rumore industriale;
- rumore domestico.

Il D.P.C.M. del 1 Marzo 1991 rappresenta il primo atto legislativo nazionale, relativo all'inquinamento acustico in ambiente esterno ed interno che prevede la classificazione del territorio comunale in "*zone acustiche*", mediante l'assegnazione di limiti massimi di accettabilità per il rumore, in funzione della destinazione d'uso. Esso, pur essendo stato in parte cancellato per effetto della sentenza 517/1991 della Corte Costituzionale e non applicabile per alcune particolari attività (aeroportuali, cantieri edili e manifestazioni pubbliche temporanee), rappresenta il principale punto di riferimento atto a regolamentare l'acustica territoriale.

L'articolo 2 di detto Decreto definisce **sei diverse zone o classi** possibili per il territorio comunale, riportate in tabella 1, individuabili in funzione di parametri urbanistici generali, così da permettere una "*zonizzazione*" in relazione alle varie componenti inquinanti di rumore.

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
--

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate

da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media intensità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 1: classificazione del territorio comunale

Per ciascuna di tali classi, il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 individua i livelli massimi consentiti di immissione acustica durante i periodi diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) riportati in tabella 2.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Tabella 2: Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente LeqA

Il D.P.C.M. del 1 Marzo 1991 individua, inoltre il criterio differenziale del rumore, ed obbliga i Comuni a predisporre, seguendo le direttive delle Regioni, i piani di risanamento.

La “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico” del 26 ottobre 1995 n° 447, introduce altre importanti novità:

- i piani comunali di zonizzazione acustica del territorio devono tenere conto delle preesistenti destinazioni d'uso;

- i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono presentare una relazione biennale sullo stato acustico del Comune;
- il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori limite si discostano in misura di 5 dB(A), deve essere evitato, per quanto possibile, nella zonizzazione acustica;
- è vietata la radiodiffusione di messaggi pubblicitari aventi potenza sonora superiore rispetto al programma che precede o segue il messaggio;
- alcune categorie di opere e utilizzazioni soggette ad autorizzazione devono integrare l'iter autorizzativo con una relazione sull'Impatto Acustico;
- per l'effettuazione di studi, progetti, controlli e misure acustiche è stata introdotta la figura del tecnico competente che può esercitare, previa istanza corredata di curriculum da presentarsi alla Regione.

Di ultima approvazione il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 ha determinato, in attuazione dell'art.3 comma 1 lettera A della legge del 26 Ottobre 1995 n° 447, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, sempre riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella 1.

Nelle successive tabelle 3, 4 e 5 sono riportati tali valori limite:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabella 3: valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo

I	Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II	Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III	Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV	Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V	Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI	Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Tabella 4: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	47 dB(A)	37 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	52 dB(A)	42 dB(A)
III Aree di tipo misto	57 dB(A)	47 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	62 dB(A)	52 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	67 dB(A)	57 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Tabella 5: valori di qualità - Leq in dB (A) (art. 7)

Come si nota nella tabella 4 dei valori limiti di immissione si confermano i valori riportati in tabella 2 definita dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 specifica, inoltre, che per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali non si applicano, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, i limiti indicati in tabella 4.

Le indicazioni dalla Regione Campania sono principalmente contenute nella linea guida contenuta nella D.G.R. n° 2436 dell' 01 Agosto 2003.

Per le infrastrutture ferroviarie è stato emanato il D.P.R. 18 novembre 1998 n.° 459 che individua due fasce di pertinenza territoriali all'interno delle quali il rumore ferroviario è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale. Infatti, l'art. 5 del D.P.R. 459/98 indica per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova

realizzazione in affiancamento ad infrastrutture esistenti e le nuove infrastrutture, con velocità di progetto non superiori a 200 km/h, i seguenti valori limite:

Ricettori	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo	50 dB(A)	40 dB(A)
Ricettori in fascia A (fino a 100 metri)	70 dB(A)	60 dB(A)
Ricettori in fascia B (da 100 a 250 metri)	65 dB(A)	55 dB(A)

Tabella 6: valori limite infrastruttura ferroviaria - Leq in dB (A)

Per ciò che riguarda le aree aeroportuale esse vengono disciplinate dai diversi Decreti attuativi della 447/95, sia nella classificazione delle zone che nella disciplina dei voli.

Per le infrastrutture stradali è stato recentemente emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n.º 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n.º 447 che individua due fasce di pertinenza territoriali all'interno delle quali il rumore stradale è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale.

In base alla recente normativa le strade vengono classificate in base alle definizioni del Codice della Strada ed in base alla preesistenza o meno della infrastruttura in oggetto alla quale vengono poi applicati i limiti riportati nelle seguenti tabelle:

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M 5.11.01 e geom. per la costruzione della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55

B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C ₁	250	50	40	65	55
	C ₂	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

Tabella 7: valori limite infrastruttura stradale di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

Tabella 8: valori limite infrastruttura stradale esistenti

(* per le scuole vale solo il limite diurno)

3. Competenze comunali

Vengono riassunti in questo paragrafo le competenze delle Amministrazioni comunali.

La prima competenza, fissata dalla legge del 26 Ottobre 1995 n° 447, a carico dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale (Piano di Zonizzazione Acustica) in funzione della destinazione d'uso del territorio secondo i criteri fissati dalla Regione. Questo è un compito già previsto dal DPCM 1/3/91.

Alle zone poi si applicano limiti assoluti riportati nel paragrafo precedente.

I comuni devono effettuare, di conseguenza, delle verifiche fonometriche con le modalità previste dalla D.G.R. n° 8758 del 29/10/95 al fine di controllare la validità della suddivisione effettuata.

In seguito spetta ai comuni l'eventuale adozione dei Piani di Risanamento che individuano i tempi e le modalità per la bonifica Acustica.

Competenza comunale è inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, richiedendo una valutazione d'impatto acustico, relativa a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive. Tutto ciò è specificato negli artt. 8 e 14 della legge del 26 Ottobre 1995 n° 447.

A completamento dei punti precedenti i comuni dovranno inoltre approvare un regolamento di attuazione della normativa statale e regionale, salvo adeguare i regolamenti di igiene o di polizia.

Ai comuni spetta poi la rilevazione ed il controllo delle emissioni acustiche prodotte dai veicoli.

Spettano ancora alle Amministrazioni comunali le funzioni amministrative di controllo:

- sulle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- sulle licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività che comportino l'uso di macchine rumorose e attività svolte all'aperto;
- sulla disciplina e sulle prescrizioni tecniche relative alla classificazione del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti e autorizzazioni comunali, e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto della

documentazione di impatto acustico.

Infine come già era previsto nel DPCM 1/3/91 spetta ai comuni autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile anche in deroga ai valori limite.

La D.G.R. n° 8758 del 29/10/95 prevedeva l'invio del Piano di Zonizzazione Acustica alla Regione entro 30 giorni dall'approvazione in consiglio comunale; la D.G.R. n° 558 del 24/02/98 invece ha stabilito che viene inviata alla Regione Campania, entro 30 giorni, solo una copia della relativa delibera consiliare di approvazione.

4. Il Piano di Zonizzazione Acustica

La classificazione acustica del territorio è il risultato della suddivisione dell'area urbanizzata in zone acustiche omogenee ed è un documento tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Il piano di zonizzazione acustica (acronimo PZA) di un Comune divide il suo territorio in zone corrispondenti ai limiti assoluti di livello sonoro equivalente previsti dal DPCM 14/11/1997 (che ha sostituito il precedente DPCM 1/3/1991).

Esso definisce i limiti di livello sonoro anche per il rumore generato da strade, ferrovie, aeroporti, in base ai decreti che le regolamentano e definisce le regole e gli iter burocratici per l'inizio di nuove attività rumorose, la costruzione di nuove case e permette di gestire eventi rumorosi nel territorio.

Il Piano è un riferimento da rispettare per tutte le sorgenti sonore, ovvero uno strumento per proteggere le zone poco rumorose, per promuovere il risanamento di zone molto rumorose, per regolamentare la vita civile della popolazione e per pianificare lo sviluppo urbanistico del territorio.

La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella a del DPCM 14 novembre 1997;

- b) costituire riferimento per la redazione del piano di risanamento acustico di cui all'art 7 della legge 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di zonizzazione acustica;
- c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per le discipline delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

5. Criteri generali e metodologia utilizzata

I criteri metodologici per l'elaborazione di un piano di classificazione acustica del territorio sono definiti da ogni Regione per il proprio territorio. In genere sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle classi estreme: I, V e VI (aree particolarmente protette, aree prevalentemente industriali ed aree esclusivamente industriali) e vengono dettati i metodi per determinare le classi intermedie II, III e IV (aree prevalentemente residenziali, aree di tipo misto ed aree ad intensa attività umana), viene considerata la classificazione in presenza di viabilità stradale e ferroviaria e quella in prossimità degli aeroporti.

La classificazione acustica è stata effettuata secondo la metodologia applicativa stabilita dalla Regione Campania DGR 2436/03.

In generale per la classificazione acustica del territorio comunale si possono utilizzare tre metodologie:

1. **metodologia di tipo qualitativo:** la classificazione è ottenuta come risultato di una analisi del territorio sulla base delle destinazioni previste dai Piani Urbanistici esistenti (PRG), dalla situazione topografica e dall'analisi dell'uso del territorio (tipologia di edifici, presenza di attività commerciali, artigianali, ect), non direttamente basata su dati quantitativi.
2. **Metodologia di tipo quantitativo:** Utilizzata per identificare le classi intermedie, basata su dati quantitativi (es. ISTAT) e sul calcolo di indici e parametri caratteristici dell'uso del territorio.
3. **Metodologia quantitativo-qualitativo:** si abbinano le due metodologie precedenti a

seconda dell'accuratezza dei dati a disposizione.

In generale il principio adoperato è basato sulla metodologia di tipo qualitativo.

In particolare, la redazione del progetto è avvenuta per fasi successive sino alla proposta finale con la seguente procedura operativa:

- Acquisizione dei dati ambientali, urbanistici e della cartografia, ovvero reperimento presso la sede comunale di: cartografia di base, ortofoto, PRG, PUC, sezioni di censimento ISTAT e indicatori relativi alla popolazione e alle attività, mappatura delle infrastrutture di trasporto, ricettori sensibili (scuole e ospedali, parchi);
- Suddivisione del territorio comunale in porzioni denominate Unità Territoriali (U.T.), ovvero in porzioni omogenee del territorio in funzione della morfologia del terreno fatto riferimento alle effettive e prevalenti modalità di fruizione del territorio, tenendo conto delle destinazioni dei vigenti strumenti urbanistici, nonché della situazione topografico/morfologica esistente;
- Analisi critica degli strumenti urbanistici vigenti ed in itinere al fine di determinare le classi I, V e VI;
- Analisi del restante territorio comunale al fine di definire le classi intermedie classi II, III e IV;
- Analisi e classificazione delle infrastrutture di trasporto;
- Individuazione delle aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile;
- Omogeneizzazione della zonizzazione acustica.

Per la Regione Campania, in particolar modo, si prevede l'assegnazione diretta delle classi I, V e VI ed in taluni casi anche della classe IV (ad es.: aree portuali e le aree circostanti gli aeroporti, zone con presenza quasi esclusiva di attività di terziario o commerciali, zone con presenza di piccole industrie).

Per le altre classi (II, III, IV) occorre considerare la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona.

La valutazione dei parametri citati può essere orientativa oppure legata ad analisi statistiche; a seconda che il parametro di densità considerato risulti assente, basso, medio o alto, viene assegnato un punteggio. Per il parametro della densità di popolazione viene indicata una

regola, fondata sulla tipologia edilizia, da seguire per l'effettiva assegnazione dei punteggi. Per i rimanenti parametri, ad eccezione del volume di traffico, sono ammesse considerazioni statistiche, su base locale. Le aree rurali caratterizzate da intensa utilizzazione di macchine agricole operatrici vengono inserite in Classe III.

La delibera che fissa i criteri prevede infine che nelle aree a forte fluttuazione turistica stagionale, la zonizzazione acustica debba essere riferita al periodo acusticamente più sfavorevole.

6. Metodologia di individuazione delle classi

6.1 Unità territoriali di riferimento

Le unità Territoriali, di seguito U.T., rappresentano porzioni omogenee del territorio, in funzione della morfologia del terreno fatto riferimento alle effettive e prevalenti modalità di fruizione del territorio, tenendo ovviamente conto delle destinazioni dei vigenti piani urbanistici, nonché della situazione topografico/morfologica esistente.

La U.T. viene individuata in base a criteri stabiliti dalle Regioni. Solitamente i criteri Regionali individuano la U.T. o nella sezione censuaria ISTAT o nell'isolato, ossia porzione di territorio interamente delimitata da infrastrutture dei trasporti e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche.

A tal proposito la Regione Campania non fornisce criteri specifici, ma indica "per quanto possibile" di limitare al massimo le microsuddivisioni del territorio.

6.2 Classe I - Aree particolarmente protette.

Per l'individuazione delle aree da catalogare in Classe I si è tenuto conto della definizione data dalla normativa: "aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

Dal momento che si tratta di aree da proteggere dal punto di vista dell'inquinamento acustico, identificarle è stato ritenuto passo prioritario rispetto alle altre aree.

Ciò è stato fatto, come prevede in merito anche la Regione Campania, utilizzando un metodo qualitativo, che consiste in un'analisi delle destinazioni d'uso esistenti e/o previste del

territorio, senza l'introduzione di parametri numerici che stabiliscano l'appartenenza ad una specifica classe.

L'analisi si è svolta, a partire dall'analisi dei dati ambientali, urbanistici, e cartografici a prescindere dalla densità di popolazione, dalla densità di esercizi commerciali e di uffici, dalla densità di attività artigianali, e dal volume di traffico presente in zona (come invece necessario per le aree II, III e IV).

6.3 Classi V, VI - Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali.

Come indicato nell'art.2 del D.P.C.M. del 1 Marzo 1991, tali classi comprendono le aree industriali con scarsa presenza di abitazioni (classe V) e con assenza di abitazioni (classe VI). La classe V prevede (in linea con le altre classi) un aumento di 5dB(A) per quanto riguarda i limiti di immissione rispetto alla classe inferiore, e la differenza di 10dB(A) tra il valore diurno e notturno rispettivamente pari a 70dB(A) e 60dB(A).

La classe VI fa eccezione in quanto prevede lo stesso valore limite di immissione nel tempo di riferimento diurno e notturno e tale valore, pari a 70db(A), corrisponde al limite diurno per la classe V.

La classificazione di tali aree viene effettuata in base alla conoscenza reale del territorio (sopralluogo) e degli strumenti urbanistici disponibili (P.R.G.).

6.4 Classi II, III, IV, - Aree ad uso prevalentemente residenziale, di tipo misto e ad intensa attività umana.

Come indicato nell'art.2 del D.P.C.M. del 1 Marzo 1991 le classi II, III e IV comprendono:

- Classi II: si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e produttive.
- Classi III: si tratta di aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
- Classi IV: aree urbane interessate da traffico intenso veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici; presenza di attività

artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie e aree portuali; aree con limitata presenza di piccole industrie.

Tale identificazione può essere effettuata con il metodo quantitativo che prevede la valutazione di 4 parametri principali (densità abitativa, densità di traffico, densità di attività commerciali ed artigianali) assegnando per ciascun parametro un punteggio che varia da 0 a 3. Complessivamente, quindi, il punteggio può variare da 0 a 12 e la classificazione avviene secondo le seguenti soglie: da 1 a 4 classe II, da 5 a 8 classe III, da 9 a 12 classe IV.

7. Criteri metodologici per la classificazione della rete viaria

La rumorosità delle infrastrutture di trasporto è disciplinata da specifici regolamenti di esecuzione ai sensi dell'art. 11 della L447/95.

In generale, per tali infrastrutture sono introdotte le fasce di pertinenza, ossia delle aree di ampiezza definita all'interno delle quali, per il solo rumore emesso dall'infrastruttura in esame, vigono dei limiti specifici. All'interno di queste aree, le infrastrutture di trasporto non sono soggette a limiti di emissione, immissione, ai valori di attenzione fissati dal DPCM 14/11/97 e a quelli del criterio differenziale. Dunque, i limiti specifici per le fasce di pertinenza sono più permissivi di quelli che la classificazione delle zone acustiche impone alle altre sorgenti.

7.1 Classificazione della rete ferroviaria.

Per quanto riguarda il rumore ferroviario, ci si riferisce al DPR 459/1998.

Per le aree prossime alle linee ferroviarie, la Regione Campania prevede che esse vengano classificate in zona IV, con estensione della zona medesima per 60 m dalla mezzzeria del binario più esterno della zona presa in considerazione.

7.2 Classificazione della rete stradale.

Per quanto riguarda la classificazione della rete stradale, ci si riferisce al DPR 142/2004. Per le aree prossime alle reti stradali, la Regione Campania prevede esse siano classificate in:

- classe IV: le aree prossime alle strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e, quindi, tutte le aree prossime alle strade primarie e di scorrimento, i

tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato;

- classe III: le aree prossime alle strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano;
- classe II: le aree prossime alle strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Per area prossima alla strada si intende l'area delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, per area prossima alla strada si intende una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.

Se l'area prossima alla strada ha un valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona circostante, la classificazione assumerà lo stesso valore limite attribuito alla zona circostante.

È da tenere presente, tuttavia, che qualora in tale fascia rientrino subzone classificabili come 1/a e 1/b (ospedali e scuole) dovranno essere rispettati i limiti specifici di tali zone.

8. Zonizzazione Acustica del Comune di Olevano sul Tusciano

La presente relazione illustra le metodologie utilizzate per la stesura del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) e l'analisi della suddivisione in classi acustiche omogenee del territorio comunale di Olevano sul Tusciano.

La redazione del Piano di Zonizzazione Acustica, partendo dalle indicazioni operative contenute nelle linee guida regionali e dall'esame dei vigenti strumenti urbanistici, ha prodotto una suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee, armonizzate con l'attuale conformazione urbanistica del Comune.

Il territorio comunale di Olevano sul Tusciano, dal punto di vista dell'esposizione all'inquinamento acustico, risulta costituito da ampie zone rurali e boschive e da tre agglomerati urbani collegati tra loro dalla Strada provinciale SP29.

Nella classificazione del territorio comunale in zone omogenee per destinazione d'uso, come disposto dalla TAB.1 del D.P.C.M. 14/11/1997, si è tenuto conto delle caratteristiche d'uso del territorio e delle peculiarità del Comune di Olevano sul Tusciano, quali:

1. *la strada provinciale 29* che collega le tre frazioni di Salitto, Ariano e Monticelli

e caratterizza le fasce limitrofe che la costeggiano non solo per il traffico veicolare di attraversamento ma anche per la presenza di attività commerciali ed artigianali presenti lungo essa.

2. *le zone rurali*, interessate da coltivazioni e da attività rurali che prevedono un frequente impiego di macchine operatrici;
3. *le zone boschive*, interessate da abitazioni isolate di tipo residenziale rurale, caratterizzano prevalentemente le estese zone collinari e montuose del territorio comunale;
4. *le zone ad uso prevalentemente residenziale*, sono presenti in tutti gli agglomerati urbani; tali aree sono caratterizzate da bassa densità di popolazione, da traffico veicolare locale e limitata presenza di attività commerciali;
5. *le aree destinate ad attrezzature pubbliche* come parchi pubblici, scuole, attrezzature sportive, cimitero, luoghi di culto e siti di interesse archeologico;
6. *le attività produttive artigianali ed industriali presenti sul territorio*, localizzate prevalentemente lungo la SP29/a, tratto di strada provinciale che collega Battipaglia a Monticelli; tali attività, sono collocate in zone omogenee sufficientemente lontane dai centri abitati

Così come indicato al punto 4 del D.G.R. n° 8758 del 29/12/1995 si è proceduto dapprima a classificare la rete stradale, catalogare le classi particolarmente protette (classi I), e quelle prevalentemente o esclusivamente industriali (classe V e VI) in quanto identificabili sulla base delle caratteristiche funzionali del territorio. A seguire si è passato all'assegnazione delle classi II, III, IV con le modalità indicate nel paragrafo 6.4.

La rappresentazione grafica della Zonizzazione Acustica di Olevano Sul Tusciano è riportata nella planimetria allegata alla presente relazione.

a) Classificazione della rete stradale

In base a quanto indicato dal paragrafo 7, la strada Provinciale 29 Monticelli-Olevano rappresenta la fonte di rumorosità maggiore avendo un volume di traffico medio; per questa ragione è stata classificata in classe III. Lungo il tratto che collega la Frazione di Monticelli alla frazione Salitto sono state predisposte delle fasce di rispetto di circa 30 metri a partire dal ciglio della strada.

b) Individuazione delle zone in classe I

Le aree particolarmente protette, per le caratteristiche proprie delle attività che in esse si svolgono, individuate sul territorio comunale sono costituite da: scuole, presenti nelle tre frazioni

di Salitto, Ariano e Monticelli; zone verdi pubbliche; dal sito storico archeologico del Castrum Olibiani; dal sito archeologico della Grotta di San Michela Arcangelo; la località boschiva Cannabuosto di Salitto; sono escluse da tale classificazione le aree verdi non pubbliche e le piccole aree verdi di quartiere.

c) Individuazione delle zone in classe V e VI

Il territorio comunale non è interessato da aree esclusivamente industriali (zona VI) e da aree adibite a zone industriale. Le attività artigianali e commerciali prossime alle abitazioni sono localizzate lungo la SP29. Le industrie presenti all' interno di una zona prevalentemente occupata da attività artigianali e commerciali sono classificate in zona IV.

d) Individuazione delle zone in classe II, III, IV

I centri urbani sono stati classificati in zona II per la bassa concentrazione sia di densità abitativa, che di attività commerciali e artigianali. La zona di rispetto cimiteriale è stata inserita anch'essa in zona II.

Le zone rurali semi pianeggianti che si estendono sul territorio comunale sono interessate da coltivazioni e da attività rurali che prevedono l'impiego di macchine operatrici e sono state classificate ai sensi della Tab. 1 del DPCM 14/11/1997 in Zona Classe III; la zona rurale alta (zona Salitto) è stata invece inserita in classe II in quanto le condizioni precedente descritte sono più sporadiche.

Particolare attenzione è stata data alla classificazione della Centrale Enel, situata in frazione Ariano: per preservare il benessere acustico urbano, essendo la struttura produttiva situata a ridosso di edifici residenziali, è stata inserita in classe IV posizionando una fascia cuscinetto nei pressi della zona.

9. Conclusioni

In conclusione, il Piano di Zonizzazione Acustica comunale risulta caratterizzato da una buona uniformità e da una suddivisione armonica del territorio in aree acusticamente omogenee, coerenti con le attuali destinazioni d'uso.

Per le aree in cui si è stimato il superamento dei limiti acustici in relazione alla destinazione d'uso prevalente delle aree stesse sarà necessario procedere alla predisposizione del Piano di risanamento, la cui realizzazione garantirà il rispetto dei limiti acustici previsti per la classe assegnata. Il Piano di risanamento acustico comunale costituisce lo strumento attraverso cui il Comune si impegna a dare attuazione ai propri orientamenti in materia di

controllo dell'inquinamento da rumore, con l'obiettivo di risanare le situazioni critiche e di preservare condizioni di fruibilità dell'ambiente.

N. pagine: 19 compresa la copertina escluso gli allegati.

Allegati:

1. Certificato di Riconoscimento di Tecnico Competente in Acustica con relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
2. fotocopia del documento di identità del Tecnico competente;
3. Piano di Zonizzazione Acustica elaborato grafico;
4. Norme di attuazione

Fisciano, 03 maggio 2021

Il Tecnico Competente in Acustica
Ing. Valentina Villari